CENTRO STUDI SUL DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DOTT. MARCO MASI

### IL LIBRETTO VERDE

# ADEMPIMENTI DEL CURATORE NEL CONCORDATO

#### **1 EDIZIONE - 2019**



ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA

## IL LIBRETTO VERDE Adempimenti del Curatore nel concordato nella liquidazione giudiziale

### A cura di Alessandro Torcini

Per maggiori informazioni visita il sito

www.librettoverde.it

#### PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA ©

La presente pubblicazione ed i materiali riportati sul sito sono tutelati dal Diritto d'Autore e sono destinati all'utilizzo da parte dei singoli operatori del diritto, che hanno le più ampie facoltà di utilizzo a titolo esclusivamente personale di lavoro e di studio.

Ad eccezione di detta modalità di utilizzo, sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione.

Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dagli Autori.

A seguito della presentazione di un ricorso al G.D. di una proposta di concordato (art. 240 C.C.I.) il Curatore dovrà:

- ♦ entro il termine stabilito dal G.D., predisporre e depositare un parere dettagliato sulla proposta con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte:
- ♦ inviare la proposta con il proprio parere al comitato dei creditori a mezzo PEC
- ◆ ricevere il parere del comitato dei creditori e trasmettere l'esito al G.D. (il parere deve essere motivato.

Inoltre, solo nell'ipotesi che sia favorevole, la proposta sarà trasmessa ai creditori)

- ♦ una volta che il G.D. ha emesso il provvedimento, inviare la proposta, con il parere del curatore e del comitato dei creditori, ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione
- ♦ qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo
- ♦ informare i creditori del termine fissato dal giudice delegato, non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso
- ♦ informare i creditori della modalità di voto ex artt. 241 e 243 C.C.I. e che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole
- ullet controllare se nel termine assegnato dal G. D. sono pervenute nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso

(la cancelleria formerà un verbale delle dichiarazioni ricevute)

• decorso il termine stabilito per le votazioni, presentare al giudice delegato una relazione sul loro esito

(art. 245, comma 1, C.C.I.)

- ♦ se la proposta è stata approvata e dopo che il giudice delegato ha dato apposita disposizione in questo senso, dare immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, e ai creditori dissenzienti (art. 245, comma 1, C.C.I.)
- ♦ dare immediata comunicazione degli esiti al debitore per PEC o, se non è possibile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

- ♦ comunicare il decreto ex art. 245, comma 2, C.C.I., con il quale il G.D. fissa il termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni, per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col parere definitivo
- ♦ se il comitato dei creditori non provvede nel termine assegnato, redigere e depositare la relazione motivata col parere definitivo **nei sette giorni successivi**
- ♦ quando il decreto di omologazione diventa definitivo, presentare il conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 C.C.I.
- ♦ chiedere la liquidazione del compenso
- chiedere al tribunale che sia dichiarata chiusa la procedura di liquidazione giudiziale
- ♦ dopo l'omologa, con il giudice delegato e il comitato dei creditori, sorvegliare l'adempimento secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione
- ♦ procedere alla ripartizione delle somme secondo le modalità stabilite nel decreto di omologa sotto la sorveglianza del giudice delegato e del comitato dei creditori
- ♦ nei termini previsti decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, presentare la dichiarazione dei redditi per il periodo in cui è stata aperta la liquidazione giudiziale (art. 5, comma 4, D.P.R. 322/1998)

Presentare la dichiarazione IRAP solamente nell'ipotesi in cui vi sia stato esercizio provvisorio dell'impresa

- ♦ al termine, fare istanza al giudice delegato affinché accertati la completa esecuzione del concordato, ordini lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotti ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato
- ♦ presentare la denuncia di variazione dati IVA entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni IVA ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
- ♦ presentare la dichiarazione annuale IVA